

Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'Avvocato

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Documento predisposto a cura di Arch Underwriting at Lloyd's Ltd registrato in Inghilterra e Galles. Arch Underwriting at Lloyd's Ltd è autorizzato dalla Prudential Regulation Authority. Numero di registrazione 6645822.

Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.45822.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile professionale per i danni a terzi involontariamente commessi a seguito di inadempienza dei doveri professionali nello svolgimento dell'Attività Professionale di Avvocato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "Responsabilità Civile Professionale"**: gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato (o gli Assicurati) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni involontariamente cagionati a Terzi a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), errore, omissione, negligenza, imprudenza o imperizia nell'esercizio dell'Attività Professionale di AVVOCATO così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.
- ✓ L'assicurazione è prestata nella forma "**claims made**", ovvero è operante per fatti colposi, errori, omissioni, negligenza, imprudenza o imperizia commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione (Retroattività Illimitata), a condizione che la conseguente Richiesta di Risarcimento sia per la prima volta presentata all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciata agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione.
- ✓ Se non espressamente escluse, l'assicurazione opera anche per Perdite Patrimoniali derivanti da:
 - Fatto dei Dipendenti e Collaboratori;
 - Responsabilità solidale;
 - Sanzioni ai clienti dell'Assicurato;
 - Sospensione di attività di Terzi;
 - Errato trattamento dei dati personali;
 - Perdita di Documenti;
 - Responsabilità Civile nella conduzione dello Studio;
 - Attività di Mediazione finalizzata alla Conciliazione;
 - Attività di Amministratore di stabili;
 - Docenze e pubblicazioni.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze. Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al Fascicolo informativo. Gli Assicuratori risarciscono i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale o sottolimito pattuito.
- ✗ L'assicurazione non tiene indenne l'Assicurato per le Richieste di Risarcimento che traggono origine o comunque direttamente o indirettamente relative a:
 - attività diverse da quella professionale assicurata;
 - assenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per esercitare l'attività professionale assicurata;
 - comportamento doloso dell'Assicurato; i
 - insolvenza o fallimento dell'Assicurato;
 - attività svolte dopo che l'Attività Professionale sia venuta a cessare per qualunque motivo;
 - proprietà, possesso o dall'uso di terreni, fabbricati, animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
 - omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fidejussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
 - ingiuria, calunnia o diffamazione;
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale;
- ✗ L'assicurazione non è operante per le sanzioni di natura fiscale o contributiva, multe, ammende indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati) inflitte direttamente all'Assicurato
- ✗ L'assicurazione non opera per Richieste di Risarcimento o Circostanze già presentate o già note all'Assicurato prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, e per le Richieste di Risarcimento derivanti da situazioni o Circostanze suscettibili di causare o di aver causato Danni a Terzi, che erano già note all'Assicurato prima della data di decorrenza del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori.



Ci sono limiti di copertura?

Nelle Condizioni di Assicurazione e nella Scheda di Copertura sono indicati i Massimali assicurati, le Franchigie, gli eventuali Scoperti, o Sottolimiti previsti per determinate garanzie:

- ! a garanzia "Sospensione di attività di Terzi" è prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari al 50% del Massimale per sinistro ed in aggregato
- ! La garanzia "Perdita di Documenti" è prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari a €100.000 per sinistro ed in aggregato, con applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro
- ! La garanzia "Responsabilità Civile nella conduzione dello Studio" è prestata fino a concorrenza di un sottolimito pari a €500.000 per sinistro ed in aggregato, con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per Sinistro

Resta inteso che in nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si esponano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni.

Non sono considerati Terzi:

- ! il coniuge o convivente e i figli dell'Assicurato, i familiari che con lui convivono, i Dipendenti e Collaboratori del Contraente (di ogni ordine e grado);
- ! le ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia direttamente o indirettamente azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;
- ! i soggetti, gli enti, le ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, amministratori, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento originate da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto l'Assicurato e/o l'Intestatario della Polizza hanno l'obbligo di fornire agli Assicuratori informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- Nel corso del contratto l'Assicurato e/o l'Intestatario della Polizza deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni diminuzione o aggravamento del rischio.
- L'Assicurato deve inviare agli Assicuratori, direttamente o tramite il proprio Broker o tramite il Corrispondente dei Lloyd's, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e/o di qualsiasi Circostanza. L'Assicurato deve fornire agli Assicuratori una breve descrizione della Circostanza o Richiesta di Risarcimento e tutta la documentazione in suo possesso, inoltre deve cooperare con gli Assicuratori in seguito a ragionevole richiesta di quest'ultimi, divulgando l'esistenza del presente Contratto solo con il consenso degli Assicuratori, salvo non sia diversamente disposto dalla legge. L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Circostanze o Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione od i diritti di rivalsa degli Assicuratori. I legali e periti scelti dall'Assicurato per la gestione della Circostanza o Richiesta di Risarcimento dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al Corrispondente dei Lloyd's specificato in polizza. Il pagamento al Broker/Agente indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale Broker/Agente abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori o a seguito delle indicazioni ricevute dal Broker o dal Corrispondente dei Lloyd's. Il pagamento parziale del Premio non attiverà la copertura a meno che tale pagamento sia stato accordato preventivamente per iscritto dagli Assicuratori.

La polizza ha durata annuale (salvo diversa pattuizione tra le parti) e cessa alla sua naturale scadenza, senza rinnovo automatico e senza obbligo di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

Se in scheda di copertura è richiamata la clausola del tacito rinnovo, è previsto il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata inviata con preavviso di almeno 30 giorni prima della data della scadenza annuale. Altrimenti non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.

Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale dell'AVVOCATO

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia assicurativa: Lloyd's Insurance Company S.A.

Manufacturer: Arch Underwriting at Lloyd's Ltd (Lloyd's Brussel Syndicate 5348 - Arch 2012)

Prodotto: N.E. – Area Legale PI - Ed. 01.2019

DIP Aggiuntivo Danni versione Ed. 01/2019 realizzato il 21/01/2019

Il presente DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E' soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all'esercizio Nr. 3094.

Sito web: www.lloyds.com/brussels

E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com

Telefono: +32 (0)2 227 39 39

Lloyd's Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano 20121.

E-mail: informazioni@lloyds.com

Telefono: +39 02 6378 8870

Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR 136.222.500. Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su www.lloyds.com/brussels.

Al contratto si applica la legge Italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni ed a maggior chiarimento dello stesso, ferme le esclusioni:

- ✓ se il contraente è uno studio associato o una società tra professionisti, fermi i massimali concordati, la garanzia assicurativa è intesa a coprire la responsabilità civile professionale gravante personalmente su ognuno degli associati o soci nominativamente indicati, sia per l'attività svolta per conto del contraente sia per quella esercitata come singolo professionista, purché sia dimostrato che i rispettivi introiti siano stati regolarmente dichiarati per il corretto calcolo del premio.
- ✓ sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale di un importo pari ad un quarto del massimale per sinistro stabilito in polizza (o del Sottolimito per sinistro stabilito), cui si riferisce la domanda.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Franchigia maggiorata

Le garanzie assicurative sono prestate con l'applicazione di una franchigia (o scoperto) per sinistro concordata in fase di stipulazione della polizza. Salvo situazioni particolari, qualora il Contraente / Assicurato optasse per una franchigia più alta rispetto alla franchigia minima proposta, il premio di polizza sarà ridotto.

Riduzione del periodo di retroattività	Le garanzie assicurative sono prestate per sinistri derivanti da fatti, errori, omissioni commessi successivamente alla data di retroattività concordata. Salvo situazioni particolari, qualora il Contraente / Assicurato optasse per un periodo di retroattività inferiore, il premio di polizza sarà ridotto.
--	--

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Ferme le condizioni, limitazioni ed esclusioni già trattate:

- Le seguenti estensioni di garanzia possono essere attivate previa richiesta dell'Assicurato ed accettazione da parte degli Assicuratori
- Saranno operanti solo le estensioni di garanzia espressamente richiamate in polizza nella Scheda di Copertura a condizione che il fatturato e le eventuali altre informazioni relative a ciascuna attività siano state dichiarate nel questionario
- ove non diversamente indicato, ogni estensione è prestata con il Limite di Indennizzo, Franchigia o Scoperto indicati nella Scheda di Copertura.

Si rimanda al contenuto di ciascun articolo di polizza per dettagli completi sulla copertura prestata, eventuali limitazioni e/o esclusioni.

Se non riportato nelle Condizioni di Assicurazione, il premio aggiuntivo verrà comunicato in fase di quotazione del rischio sulla base delle informazioni fornite dal Contraente/Assicurato.

Articolo 29 - Garanzia Ultrattiva	<p>Nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione (con esclusione dei casi di cancellazione, sospensione o radiazione dell'Albo); b. decesso o incapacità di intendere e volere dell'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, <p>la garanzia assicurativa può essere estesa alla copertura delle Richieste di Risarcimento avanzate da Terzi per la prima volta entro i 10 (dieci) anni successivi alla data di cessazione dell'Attività Professionale, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla Data di Retroattività ed entro la data di cessazione.</p>
Articolo 31 - Funzioni Pubbliche - Giudiziali	La garanzia assicurativa può essere estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esplicazione delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti.
Articolo 32 - Funzione di Sindaco di Società o altri Enti – Revisore Legale dei Conti – Membro dell'Organismo di Vigilanza – Amministratore	La garanzia assicurativa può essere estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esplicazione delle funzioni di Sindaco di Società o di altri Enti - Revisore legale – Membro dell'Organismo di Vigilanza – Consigliere di Amministrazione, <u>con esclusione</u> degli incarichi presso società che presentano una particolare situazione economico-finanziaria, oppure che operano in determinati settori merceologici. Si rimanda al contenuto dell'Art. 32 per dettagli completi sulla copertura prestata.
Articolo 33 – Gestore della crisi da sovraindebitamento	La garanzia assicurativa può essere estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esplicazione delle funzioni di "Gestore della Crisi da Sovraindebitamento", secondo quanto previsto dalla Legge n. 3/2012 e ogni successiva modifica od integrazione
Articolo 34 - Fusioni e acquisizioni	La garanzia assicurativa può essere estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni cagionati a Terzi nel rendere prestazioni professionali in operazioni di fusione e acquisizione di e tra aziende.
Articolo 35 - Ingiuria, calunnia e diffamazione	La garanzia assicurativa può essere estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per Richieste di Risarcimento conseguenti ad ingiuria, calunnia o diffamazione a seguito di un fatto commesso dall'Assicurato, o da taluna delle persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, nell'ambito e nello svolgimento dell'Attività Professionale, salvi i diritti di rivalsa



Che cosa NON è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni ed a maggior chiarimento dello stesso, l'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato per le Richieste di Risarcimento che traggono origine o comunque direttamente o indirettamente relative a:

- * fatti non direttamente imputabili ad un obbligo di natura professionale;
- * vendita, riparazione, produzione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di beni o prodotti;
- * infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai Dipendenti e Collaboratori; ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempimento contrattuale nei loro confronti; e per qualsiasi violazione di obbligazioni dell'Assicurato derivanti dalle norme sul lavoro o comunque in qualità di datore di lavoro di qualsiasi Dipendente o ex Dipendente o aspirante ad un posto di lavoro;
- * responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che

- tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- * attività svolte e per Richieste di Risarcimento che abbiano origine al di fuori dei limiti territoriali convenuti;
 - * finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;
 - * errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti;
 - * attacchi cibernetici, dalla propagazione di virus nei computer e/o loro sistemi, programmi o applicazioni, o da malfunzionamento o violazione del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti;
 - * guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere;
 - * qualsiasi atto di terrorismo;
 - * incendio, esplosione o scoppio;
 - * propagazione, in qualunque modo causata, di energia nucleare o radioattività, oppure esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
 - * effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto;
 - * attività professionali espletate a titolo gratuito.

Ci sono limiti di copertura?

A completamento di quanto descritto nel DIP Danni ed a maggior chiarimento dello stesso, salvo esplicita pattuizione tra le Parti come previsto dalle ESTENSIONI DI GARANZIA A PATTUIZIONE ESPRESSA riportate nelle Condizioni di Assicurazione, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, l'Assicurazione non opera per i Sinistri derivanti da:

- ! Funzioni Pubbliche – Giudiziali (Articolo 31)
- ! Funzione di Sindaco di Società o altri Enti, - Revisore Legale dei Conti – Membro dell'Organismo di Vigilanza – Amministratore (Articolo 32)
- ! Funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento (Articolo 33)
- ! Operazioni di fusione ed acquisizione di Società (Articolo 34)
- ! Calunnia, Ingiuria, Diffamazione (Articolo 35)



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	a) L'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'indennizzo ai sensi della presente Polizza - deve inviare agli Assicuratori, direttamente o tramite il proprio Broker o tramite il Corrispondente dei Lloyd's, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di: <ul style="list-style-type: none"> - qualsiasi Richiesta di Risarcimento al medesimo presentata; - qualsiasi Circostanza che possa ragionevolmente dare adito ad una Richiesta di Risarcimento.
	b) L'Assicurato deve fornire agli Assicuratori una breve descrizione della Circostanza o Richiesta di Risarcimento e tutta la documentazione in suo possesso, inoltre deve cooperare con gli Assicuratori in seguito a ragionevole richiesta di quest'ultimi, divulgando l'esistenza del presente Contratto solo con il consenso degli Assicuratori, salvo non sia diversamente disposto dalla legge.
	c) I legali e periti scelti dall'Assicurato per la gestione della Circostanza o Richiesta di Risarcimento dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori.
	d) L'Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione a Circostanze o Richieste di Risarcimento o concordarne l'entità oppure sostenerne i costi, gli oneri o le spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione od i diritti di rivalsa degli Assicuratori.
	Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese: Gli Assicuratori possono avvalersi dell'assistenza di società terze per la gestione dei sinistri. In tal caso provvederanno a comunicare prontamente, per il tramite del Broker e/o del Corrispondente dei Lloyd's, i riferimenti ed i contatti di suddette società.
	Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto prima della stipulazione di questo Contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Obblighi dell'impresa	Espletata l'attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l'indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato entro 30 giorni dal compimento dell'ultimo atto istruttorio necessario.
------------------------------	---

Quando e come devo pagare?

Premio	<p>A completamento di quanto descritto nel DIP Danni ed a maggior chiarimento dello stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è dovuto con periodicità annuale, salvo espressa richiesta ed accettazione di frazionamento. - Il premio è calcolato sull'ammontare del fatturato complessivo relativo all'esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d'inizio del Periodo di Assicurazione oppure, qualora il contraente/assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per l'esercizio finanziario in corso. - Nel caso fosse stabilito tra le Parti che il Premio sia calcolato sulla base di dati variabili e pertanto soggetto a regolazione, il tasso di regolazione verrà indicato nella Scheda di copertura. In tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza, l'Assicurato si impegna a fornire il dato relativo all'ultimo fatturato disponibile ed il premio di regolazione verrà calcolato applicando il tasso di regolazione alla differenza tra fatturati dei due ultimi esercizi fiscali. In caso di differenza negativa nulla sarà dovuto all'Assicurato ed il premio indicato nel Modulo di Polizza risulterà comunque acquisito dagli Assicuratori. - È possibile pagare il premio tramite bonifico bancario, assegno, o contanti per importi fino ad un massimo di Euro 750,00 (settecentocinquanta Euro) a favore degli Assicuratori e/o degli intermediari autorizzati espressamente in tale qualità.
Rimborso	Non è previsto alcun rimborso del premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista alcuna possibilità di ripensamento a favore dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato oltre quelli disciplinati dalla legge.

A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai liberi professionisti esercenti la professione forense sia in forma individuale che in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti).

Quali costi devo sostenere?

Il premio pagato dal Contraente è comprensivo delle provvigioni riconosciute agli intermediari, fino ad un massimo del 32% del premio pagato.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno presentati per iscritto a:</p> <p>Servizio Reclami Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86 - 20121 Milano Fax: +39 02 6378 8857 E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com</p> <p>Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti:</p> <p>IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale 21 - 00187 Roma Tel. 800 486661 (chiamate dall'Italia) Tel.: +39 06 42021 095 (chiamate dall'estero) Fax : +39 06 42133 206 E-mail: ivass@pec.ivass.it</p> <p>Il sito IVASS www.ivass.it fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l'apposito modulo disposto a tale scopo.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori).

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa</p>
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o l'applicazione della normativa applicabile.</p>

PER QUESTO PRODOTTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.